

Legge Regionale 9 luglio 2014, n. 20

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di razionalizzazione

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-09;20



Art. 1(1)

Art. 2

(Disposizioni in merito al comma 3 dell'art. 17 della l.r. 3/2013)

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), per il periodo di tempo in cui è rimasto vigente, si interpreta nel senso che l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del comma medesimo ivi disposta avviene quando riferita a spese e rendiconti di gruppi non appartenenti alla medesima legislatura ovvero non più esistenti.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/2013(2), è abrogato.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 63) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
2. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2013, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.